



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2017, proposto da -OMISSIS-, n.q. di legale rappresentante pro tempore della società “-OMISSIS- &C. s.n.c.” rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Cambria, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n.7;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (U.T.G. - Prefettura di Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

per l'annullamento

- della “informativa antimafia” interdittiva emessa, ai sensi dell'art. 89 D. lgs. 159/2011, nei confronti della società “Le -OMISSIS-&C. s.n.c.”, num. Protocollo 0082271 del 17/07/2017, classifica 15.01;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 24 giugno 2021

il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 17/10/2017 e depositato il 09/11/2017 – non assistito da istanza cautelare - parte ricorrente ha impugnato la “informativa antimafia” interdittiva emessa, ai sensi dell'art. 89 D. lgs. 159/2011, nei confronti della società “Le -OMISSIS-&C. s.n.c.”

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 comma 4, e 91 comma 6 del D. lgs. 159/2011 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 - errore di fatto e di diritto, eccesso di potere.

II) Violazione e non applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

1.3. Il 15/11/2017 si è costituita la difesa erariale per la Prefettura di Palermo, depositando atto di costituzione di mera forma e successivamente documenti.

1.4. In data 20/05/2021 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva.

1.5. In data 21/05/2021 anche parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale riferendo che nelle more del giudizio: l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha revocato la Concessione demaniale marittima (il 31/07/2019); il 22/06/2020 i Carabinieri hanno sequestrato lo stabilimento balneare di -OMISSIS-; il 10/03/2021 l'Assessorato ha avviato procedimento di sgombero dell'area occupata dalla stabilimento balneare e che il 04/05/2021 ha poi notificato l'ingiunzione di sgombero.

1.6. Alla pubblica udienza in videoconferenza del 24 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

Appare opportuno premettere, in via generale, che in materia di interdittiva antimafia la costante giurisprudenza ritiene che si tratta di provvedimento amministrativo avente natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. -OMISSIS- costituisce una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione.

Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L'interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora essere destinatario di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”. (cfr Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3; in argomento si vedano altresì Cons. St., sez. III, 23.04.2014, n. 2040; Cons. Stato Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5143; Cons. St., III, 13 novembre 2017, n. 5214; 3 maggio 2016, n. 1743).

3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che le argomentazioni a sostegno della impugnata informativa interdittiva sarebbero

fondate su un quadro istruttorio oltremodo labile e finanche compromesso da pregiudizi di ordine fattuale, definiti assai contraddittori.

La Prefettura, in sostanza, si sarebbe appiattita sulla sola circostanza dell'appartenenza del sig. -OMISSIS-(socio e amministratore) alla propria famiglia di origine, senza verificarne compiutamente i reali rapporti e le dinamiche intra familiari. Tutti i rilievi compendati nell'informativa, ad avviso del ricorrente, oggettiverebbero null'altro se non il mero assetto dei rapporti parentali naturalmente intercorrenti tra gli appartenenti il medesimo nucleo.

3.1. Orbene il Collegio è consapevole che costituisce *ius receptum* il principio in forza del quale “il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante secondo ormai larghissima giurisprudenza” (C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 530; C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 531; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 29 aprile 2015, n. 1051; Cons. St., Sez. 3, 22 luglio 2015, n. 3636; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9683; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9685), laddove assai chiaramente la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente escluso che il solo legame di parentela possa giustificare l'informativa antimafia negativa adottata nei confronti dell'impresa (TAR Sicilia Palermo sez. I ordinanza n. 976/2015 dell'11.9.2015).

E tuttavia, nel caso in esame, deve rilevarsi che il provvedimento interdittivo non risulta fondato esclusivamente sul mero legame parentale che avvince i due fratelli-soci alla famiglia di origine – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – pur essendo evidente che detti legami rivestono un pregnante rilievo nell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato e che essi hanno dato la stura agli ulteriori accertamenti che hanno poi condotto ad adottare il provvedimento impugnato.

Sotto il profilo dei legami parentali nel provvedimento si evidenzia che:

- i soci -OMISSIS-, condannato ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p.;
- i predetti soci sono anche nipoti di -OMISSIS-), quest'ultimo già destinatario della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata con decreto n. 67/02 RMP, dal Tribunale di Palermo e confermata dalla Corte

di Appello di Palermo, poi ucciso nel corso di un presunto regolamento dei conti avvenuto in Palermo, in via -OMISSIS-, il 16/02/2013;

- gli zii ed il padre degli odierni ricorrenti gestivano l'impianto di carburanti “-OMISSIS-” di via -OMISSIS-, menzionato nel decreto di confisca nei confronti di-OMISSIS-emesso dalla Corte di Appello di Palermo (n. 83 del 12 maggio 2005) *“dove si tenevano con una certa frequenza riunioni di esponenti mafiosi, alle quali partecipavano -OMISSIS-*

- i due soci sono inoltre imparentati anche con -OMISSIS-, il quale è ritenuto dalle forze di polizia orbitante nel medesimo ambito criminale mafioso del quartiere palermitano di -OMISSIS- e sono anche nipoti di-OMISSIS--OMISSIS-, condannato per ricettazione e terzo intestatario della misura di prevenzione adottata dal Tribunale di Palermo nei confronti del fratello-OMISSIS--OMISSIS-.

3.2. Delineato così il quadro familiare di appartenenza dei due soci, la obiettiva rilevanza di legami parentali così controindicati ha reso indispensabile all'Amministrazione prefettizia disporre un approfondimento istruttorio al fine di potere escludere, o viceversa ritenere sussistenti, possibili condizionamenti dell'attività di impresa da parte della criminalità organizzata. Alla stregua di detti accertamenti l'autorità prefettizia ha evidenziato le seguenti altre circostanze:

- i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- risiedono nell'abitazione familiare di Palermo, unitamente alla madre e alla sorella;
- il suddetto immobile, acquistato dal padre-OMISSIS--OMISSIS- costituisce anche la sede legale della Società oggi interdetta;
- la verifica sulle autonome capacità reddituali dei due soci della società ricorrente ha permesso di accertare che i due fratelli-OMISSIS-non risultano aver percepito alcun reddito per gli anni 2014-2015 e che non sono proprietari di unità immobiliari; e tuttavia pur in assenza di qualsiasi capacità economica per porre in essere e consolidare tale iniziativa imprenditoriale, i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-hanno costituito la società “-

OMISSIS-” con conferimenti al valore nominale di € 45.000 e con l’acquisto, in data 29/01/2015, del ramo d’azienda della società -OMISSIS-, con sede nel Comune di -OMISSIS-, per un importo di € 45.000, corrisposto dagli stessi fratelli mediante il versamento di cinque assegni circolari da € 8.400 ciascuno, ed un assegno bancario di € 3.000;

- neppure i redditi dei familiari conviventi, ed in particolare quelli rivenienti dall’attività commerciale intestata alla madre -OMISSIS- (un impianto distribuzione carburanti), per come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2012-2013 e 2014, sono tali da giustificare una capacità reddituale idonea ad intraprendere tale attività imprenditoriale.

3.3. Ne deriva, nel complesso, un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

In definitiva nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati un complesso di elementi concreti idonei a far ritenere, anche a prescindere del rapporto di parentela, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

Detti elementi di valutazione vanno rinvenuti: nella attuale convivenza dei due (fratelli) soci con la famiglia di origine e nel rapporto di solidarietà tra i suoi componenti; nella circostanza che la sede legale della società ricorrente è ubicata proprio nell’immobile destinato a fondo patrimoniale della famiglia natia; nel possibile, e anzi probabile, sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti nell’attività di impresa, laddove risulta accertato che i titolari della ditta ricorrente non risultavano, all’atto della costituzione della società e

dell'acquisto del ramo di azienda, possessori di proprie ed autonome fonti di reddito.

D'altra parte, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'informativa antimafia, "per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste" ed è proprio in ragione di questa sua natura che "gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali" (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5962).

Il che rende plausibile la valutazione inferenziale ritenuta dall'amministrazione, il cui esito appare conforme al paradigma normativo e resiste alle censure proposte.

4. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990.

Il provvedimento prefettizio impugnato – secondo la prospettazione di parte ricorrente - sarebbe illegittimo per violazione delle norme di legge in esame, non essendo stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'informativa, con conseguente violazione delle garanzie partecipative del ricorrente medesimo.

La censura è infondata.

Infatti i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure

partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all' art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2020, n.1576).

Il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia, dunque, conosce un'interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, prevista dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile (in termini Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n.4979; Cons. St., sez. III, 21/10/2020, n.6374).

5. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce alla pubblica amministrazione nella materia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 24 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.